

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CE) n. 1745/98 della Commissione, del 6 agosto 1998, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	1
Regolamento (CE) n. 1746/98 della Commissione, del 6 agosto 1998, che indice una gara avente ad oggetto la restituzione all'esportazione o la tassa all'esportazione di segala verso qualsiasi paese terzo	3
Regolamento (CE) n. 1747/98 della Commissione, del 6 agosto 1998, che rettifica il regolamento (CE) n. 1725/98 che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali	6
Regolamento (CE) n. 1748/98 della Commissione, del 6 agosto 1998, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato	8
Regolamento (CE) n. 1749/98 della Commissione, del 6 agosto 1998, che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1079/98	12
Regolamento (CE) n. 1750/98 della Commissione, del 6 agosto 1998, che fissa la restituzione massima all'esportazione d'orzo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1078/98	13
Regolamento (CE) n. 1751/98 della Commissione, del 6 agosto 1998, che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1445/98	14
Regolamento (CE) n. 1752/98 della Commissione, del 6 agosto 1998, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso	15
Regolamento (CE) n. 1753/98 della Commissione, del 6 agosto 1998, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali	17

Regolamento (CE) n. 1754/98 della Commissione, del 6 agosto 1998, che fissa le restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso	19
Regolamento (CE) n. 1755/98 della Commissione, del 6 agosto 1998, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.....	20
Regolamento (CE) n. 1756/98 della Commissione, del 6 agosto 1998, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali	22

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

98/487/CE:

- * **Decisione del Consiglio, del 13 luglio 1998, relativa alla firma e alla conclusione di un accordo internazionale in forma di verbale concordato tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sulle norme relative a metodi di cattura non crudeli.....** 24

Verbale concordato 26

Informazione sulla data di entrata in vigore del protocollo riguardante misure sanitarie, fitosanitarie e di protezione del benessere degli animali applicabili agli scambi dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra 38

Commissione

98/488/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 7 aprile 1998, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica agli ammendamenti** 39

Rettifiche

Rettifica del regolamento (CE) n. 1737/98 della Commissione, del 5 agosto 1998, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la prima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1574/98 (GU L 218 del 6. 8. 1998)..... 44

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1745/98 DELLA COMMISSIONE
del 6 agosto 1998
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determina-
zione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,
considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'im-

portazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 agosto 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 1998.

Per la Commissione
Monika WULF-MATHIES
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15. 7. 1998, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 6 agosto 1998, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ECU/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0709 90 70	052	35,3
	999	35,3
0805 30 10	382	60,0
	388	64,3
	524	62,2
	528	61,2
	999	61,9
0806 10 10	052	102,1
	400	223,0
	412	146,5
	600	76,1
	624	160,6
	999	141,7
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	62,8
	400	79,0
	508	100,7
	512	60,1
	524	63,1
	528	81,6
	800	171,8
	804	108,5
	999	90,9
	0808 20 50	052
388		86,6
528		106,0
0809 20 95	999	91,9
	052	464,1
	400	370,3
	404	365,5
0809 30 10, 0809 30 90	616	364,7
	999	391,2
	052	162,8
	999	162,8
	999	162,8
0809 40 05	064	60,5
	066	37,2
	624	165,1
	999	87,6

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2317/97 della Commissione (GU L 321 del 22. 11. 1997, pag. 19). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1746/98 DELLA COMMISSIONE

del 6 agosto 1998

che indice una gara avente ad oggetto la restituzione all'esportazione o la tassa all'esportazione di segala verso qualsiasi paese terzo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2052/97 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando che, data la situazione attuale sui mercati dei cereali, è opportuno indire, per la segala una gara per la restituzione o la tassa all'esportazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1501/95;

considerando che le modalità d'applicazione della procedura di gara sono state definite, per la fissazione della restituzione o la tassa all'esportazione, dal regolamento (CE) n. 1501/95; che fra tali impegni vi è l'obbligo di presentare una domanda di titolo d'esportazione; che l'osservanza di questo obbligo può essere garantita dalla cauzione di gara di 12 ECU/t da costituire all'atto della presentazione dell'offerta;

considerando che è necessario stabilire un periodo di validità specifico per i titoli rilasciati nel quadro della presente gara; che tale validità deve corrispondere al fabbisogno del mercato mondiale per la campagna 1998/1999;

considerando che, per garantire il corretto svolgimento della procedura di gara all'esportazione, è d'uopo stabilire un quantitativo minimo, nonché il termine e la forma di

trasmissione delle offerte depositate presso i servizi competenti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È indetta una gara per la restituzione e/o la tassa all'esportazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1501/95.
2. L'aggiudicazione riguarda la segala destinata ad essere esportata verso qualsiasi paese terzo.
3. La gara è aperta fino al 27 maggio 1999. Sino a tale data si procede a gare settimanali, per le quali i quantitativi e i termini di presentazione delle offerte sono specificate nel bando di gara.

Articolo 2

Un'offerta è valida solo se si riferisce ad almeno 1 000 t.

Articolo 3

La cauzione di cui all'articolo 5 paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1501/95 ammonta a 12 ECU/t.

Articolo 4

1. In deroga al disposto dell'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione ⁽⁵⁾, i titoli d'esportazione rilasciati conformemente all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 si considerano rilasciati, ai fini della determinazione della durata di validità, il giorno di presentazione dell'offerta.

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 287 del 21. 10. 1997, pag. 14.

⁽⁵⁾ GU L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

2. I titoli d'esportazione rilasciati nell'ambito della presente gara sono validi dalla data del loro rilascio, ai sensi del paragrafo 1, sino alla fine del quarto mese seguente.

Articolo 5

1. La Commissione decide, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92:

- di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, oppure
- di fissare una tassa minima all'esportazione, tenendo conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, oppure
- di non dar seguito alla gara.

2. Ove venga fissata una restituzione massima all'esportazione, sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima, nonché il concorrente o i concorrenti la cui offerta verta su una tassa all'esportazione.

3. Ove venga fissata una tassa minima all'esportazione, sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta non sia inferiore a detta tassa minima.

Articolo 6

Le offerte devono pervenire alla Commissione, per il tramite degli Stati membri, al più tardi un'ora e mezza dopo la scadenza del termine settimanale di presentazione delle offerte specificato nel bando di gara. Esse devono essere trasmesse conformemente allo schema riprodotto nell'allegato I, rivolgendosi ai numeri menzionati nell'allegato II.

In mancanza di offerte, gli Stati membri ne informano la Commissione nello stesso termine massimo di cui al comma precedente.

Articolo 7

Le ore fissate per la presentazione delle offerte sono le ore del Belgio.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 1998.

Per la Commissione

Monika WULF-MATHIES

Membro della Commissione

*ALLEGATO I***Gara settimanale per la restituzione o la tassa all'esportazione di segala verso qualsiasi paese terzo**

[Regolamento (CE) n. 1746/98]

[Termine limite per la presentazione delle offerte (data/ora)]

1	2	3	
		A	B
Numerazione dei concorrenti	Quantità in tonnellate	Importo della tassa all'esportazione in ECU/t	Importo della restituzione all'esportazione in ECU/t
1			
2			
3			
ecc.			

ALLEGATO II

I numeri da chiamare a Bruxelles sono esclusivamente i seguenti: DG VI (C-1):

- telefax: — 295 25 15
- 296 49 56
- telex: — 22037 AGREC B
- 22070 AGREC B (Caratteri greci).

REGOLAMENTO (CE) N. 1747/98 DELLA COMMISSIONE
del 6 agosto 1998
che rettifica il regolamento (CE) n. 1725/98 che modifica i dazi all'importazione
nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2092/97 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando che da una verifica sono emersi degli errori nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1725/98 della Commissione ⁽⁵⁾, che è quindi necessario rettificarlo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1725/98 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 agosto 1998.

Esso è applicabile a decorrere dal 4 agosto 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 1998.

Per la Commissione
Monika WULF-MATHIES
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 161 del 29. 6. 1996, pag. 125.

⁽⁴⁾ GU L 292 del 25. 10. 1997, pag. 10.

⁽⁵⁾ GU L 216 del 4. 8. 1998, pag. 4.

ALLEGATO

«ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione per via terrestre, fluviale o marittima in provenienza dai porti mediterranei, dai porti del Mar Nero o dai porti del Mar Baltico (in ECU/t)	Dazi all'importazione per via aerea o per via marittima in provenienza da altri porti (2) (in ECU/t)
1001 10 00	Fruento grano duro (1)	5,26	0,00
1001 90 91	Fruento (grano) tenero destinato alla semina	57,08	47,08
1001 90 99	Fruento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina (3)	57,08	47,08
	di qualità media	77,62	67,62
	di bassa qualità	98,71	88,71
1002 00 00	Segala	110,30	101,42
1003 00 10	Orzo destinato alla semina	110,30	101,42
1003 00 90	Orzo diverso dall'orzo destinato alla semina (3)	110,30	101,42
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	110,34	100,34
1005 90 00	Granturco diverso dal granturco destinato alla semina (3)	110,34	100,34
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	111,70	111,70

(1) Per il frumento duro che non soddisfa i requisiti della qualità minima di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1249/96, il dazio applicabile è quello fissato per il frumento (grano) tenero di bassa qualità.

(2) Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 ECU/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

— 2 ECU/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

(3) L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 14 o 8 ECU/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1249/96.

REGOLAMENTO (CE) N. 1748/98 DELLA COMMISSIONE

del 6 agosto 1998

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 192/98 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando che, a norma dell'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dell'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 3072/95, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, di ciascuno di detti regolamenti ed i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che il regolamento (CE) n. 1222/94 della Commissione, del 30 maggio 1994, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le modalità comuni d'applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri per stabilire il loro importo ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1352/98 ⁽⁶⁾, ha specificato per quali di questi prodotti occorre fissare un tasso di restituzione applicabile all'esportazione sotto forma di merci che figurano, secondo il caso, nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 o nell'allegato B del regolamento (CE) n. 3072/95;

considerando che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CE) n. 1222/94, il tasso della restituzione per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati deve essere fissato per ciascun mese;

considerando che, a seguito dell'intesa tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sulle esportazioni di paste alimentari dalla Comunità verso gli Stati Uniti, approvata dalla decisione 87/482/CEE del Consiglio ⁽⁷⁾, si rende necessario differenziare la restituzione per le merci dei codici NC 1902 11 00 e 1902 19 secondo la loro destinazione;considerando che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, lettere b) del regolamento (CE) n. 1222/94, quando la prova prevista all'articolo 4, paragrafo 5, lettera a) del suddetto regolamento non è apportata, bisogna fissare un tasso di restituzione all'esportazione ridotto, tenuto conto dell'importo della restituzione alla produzione applicabile, in virtù del regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione ⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1011/98 ⁽⁹⁾, al prodotto di base utilizzato, valido durante il periodo presunto di fabbricazione delle merci;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1222/94 e indicati nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1766/92 o nell'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 3072/95 modificato, esportati sotto forma di merci che figurano rispettivamente nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 e nell'allegato B del regolamento (CE) n. 3072/95, sono fissati come indicato in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 agosto 1998.

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.⁽³⁾ GU L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.⁽⁴⁾ GU L 20 del 27. 1. 1998, pag. 16.⁽⁵⁾ GU L 136 del 31. 5. 1994, pag. 5.⁽⁶⁾ GU L 184 del 27. 6. 1998, pag. 25.⁽⁷⁾ GU L 275 del 29. 9. 1987, pag. 36.⁽⁸⁾ GU L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 112.⁽⁹⁾ GU L 145 del 15. 5. 1998, pag. 11.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 1998.

Per la Commissione
Monika WULF-MATHIES
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 6 agosto 1998, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

Codice NC	Designazione dei prodotti (1)	Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base
1001 10 00	Frumento (grano) duro: — all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America — negli altri casi	— —
1001 90 99	Frumento (grano) tenero e frumento segalato: — all'esportazione delle merci di codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America — negli altri casi: — — conformemente all'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1222/94 (2) — — negli altri casi	2,361 1,933 3,633
1002 00 00	Segala	3,617
1003 00 90	Orzo	3,242
1004 00 00	Avena	2,637
1005 90 00	Granturco utilizzato sotto forma di: — amido — — conformemente all'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1222/94 (2) — — negli altri casi — glucosio, sciroppo di glucosio, maltodestrina, sciroppo di maltodestrina dei codici NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (3): — — conformemente all'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1222/94 (2) — — negli altri casi — altre (incluso allo stato naturale) Fecola di patate del codice NC 1108 13 00 assimilata ad un prodotto ottenuto dalla trasformazione del granturco: — conformemente all'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1222/94 (2) — negli altri casi	2,495 4,620 2,248 4,373 4,620 2,495 4,620
1006 20	Riso semigreggio: — a grani tondi — a grani medi — a grani lunghi	— — —
ex 1006 30	Riso lavorato: — a grani tondi — a grani medi — a grani lunghi	— — —
1006 40 00	Rotture di riso utilizzato sotto forma di: — amido del codice NC 1108 19 10: — — conformemente all'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1222/94 (2) — — negli altri casi — altre (incluso allo stato naturale)	0,463 2,700 2,700

Codice NC	Designazione dei prodotti ⁽¹⁾	Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base
1007 00 90	Sorgo	3,242
1101 00	Farina di frumento (grano) e di frumento segalato: — all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America — negli altri casi	2,730 4,200
1102 10 00	Farina di segala	4,955
1103 11 10	Semole e semolini di frumento (grano) duro: — all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America — negli altri casi	— —
1103 11 90	Semole e semolini di frumento (grano) tenero e di spelta: — all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America — negli altri casi	1,495 2,300

⁽¹⁾ Riguardo ai prodotti agricoli risultanti dalla trasformazione del prodotto di base o assimilati, bisogna utilizzare i coefficienti figuranti all'allegato E del regolamento (CE) n. 1222/94 della Commissione (GU L 136 del 31. 5. 1994, pag. 5), modificato.

⁽²⁾ Le merci in questione sono indicate all'allegato I del regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione (GU L 159 del 1. 7. 1993, pag. 112), modificato.

⁽³⁾ Per gli sciroppi dei codici NC 1702 30 99, 1702 40 90 e 1702 60 90, ottenuti mescolando gli sciroppi di glucosio e fruttosio, solamente lo sciroppo di glucosio ha diritto alla restituzione all'esportazione.

REGOLAMENTO (CE) N. 1749/98 DELLA COMMISSIONE**del 6 agosto 1998****che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1079/98**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾,
visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2052/97 ⁽⁴⁾, e in particolare l'articolo 4,
considerando che una gara per la restituzione e/o la tassa all'esportazione di frumento tenero verso qualsiasi paese terzo è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1079/98 della Commissione ⁽⁵⁾;
considerando che, a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 decidere, di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95; che in tal caso sono

dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima, nonché il concorrente o i concorrenti la cui offerta verta su una tassa all'esportazione;

considerando che l'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 31 luglio al 6 agosto 1998, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1079/98, la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero è fissata a 33,95 ECU per tonnellata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 agosto 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 1998.

Per la Commissione

Monika WULF-MATHIES

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 287 del 21. 10. 1997, pag. 14.

⁽⁵⁾ GU L 154 del 28. 5. 1998, pag. 24.

REGOLAMENTO (CE) N. 1750/98 DELLA COMMISSIONE**del 6 agosto 1998****che fissa la restituzione massima all'esportazione d'orzo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1078/98**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾,
visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2052/97 ⁽⁴⁾, e in particolare l'articolo 4,
considerando che una gara per la restituzione e/o la tassa all'esportazione d'orzo verso qualsiasi paese terzo è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1078/98 della Commissione ⁽⁵⁾;
considerando che, a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95; che in tal caso sono

dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima, nonché il concorrente o i concorrenti la cui offerta verta su una tassa all'esportazione;

considerando che l'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 31 luglio al 6 agosto 1998, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1078/98, la restituzione massima all'esportazione d'orzo è fissata a 47,50 ECU per tonnellata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 agosto 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 1998.

Per la Commissione

Monika WULF-MATHIES

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 287 del 21. 10. 1997, pag. 14.

⁽⁵⁾ GU L 154 del 28. 5. 1998, pag. 20.

REGOLAMENTO (CE) N. 1751/98 DELLA COMMISSIONE

del 6 agosto 1998

che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1445/98

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,considerando che una gara per la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco in Spagna è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1445/98 della Commissione ⁽³⁾;considerando che, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1963/95 ⁽⁵⁾, la Commissione può, secondo la procedura prevista all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere la fissazione di una riduzione massima del dazio all'importazione; che per tale fissazione si deve tener conto, in particolare, dei criteri precisati agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1839/95; che è dichiarato aggiudicatario ogni concorrente la cui

offerta non superi l'importo della riduzione massima del dazio all'importazione;

considerando che l'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la riduzione massima del dazio all'importazione al livello di cui all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 31 luglio al 6 agosto 1998 nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1445/98, la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco è fissata a 73,43 ecu per tonnellata per un quantitativo massimo globale di 75 000 tonnellate.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 agosto 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 1998.

Per la Commissione

Monika WULF-MATHIES

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.⁽³⁾ GU L 191 del 7. 7. 1998, pag. 47.⁽⁴⁾ GU L 177 del 28. 7. 1995, pag. 4.⁽⁵⁾ GU L 189 del 10. 8. 1995, pag. 22.

REGOLAMENTO (CE) N. 1752/98 DELLA COMMISSIONE

del 6 agosto 1998

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 192/98 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando che ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detti regolamenti ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali, di riso e delle rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali, del riso e delle rotture di riso e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, in virtù degli stessi articoli, occorre anche garantire ai mercati dei cereali e del riso una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario;

considerando che il regolamento (CE) n. 1518/95 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2993/95 ⁽⁶⁾, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, ha definito all'articolo 4 i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti;

considerando che è opportuno graduare la restituzione da accordare in funzione del contenuto, secondo i prodotti, in ceneri, in cellulosa greggia, in involucri, in proteine, in materie grasse o in amido, tale contenuto essendo particolarmente indicativo della quantità di prodotti di base realmente incorporata nel prodotto trasformato;

considerando che per quanto riguarda le radici di manioca ed altre radici e tuberi tropicali, nonché le loro farine, l'aspetto economico delle esportazioni prevedibili non rende necessaria al momento attuale, tenendo conto della natura e dell'origine dei prodotti, la fissazione di una restituzione all'esportazione; che, per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, l'esiguità della partecipazione della Comunità al commercio mondiale, non rende necessaria, attualmente, la fissazione di una restituzione all'esportazione;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che alcuni prodotti trasformati a base di granturco possono essere sottoposti ad un trattamento termico in seguito al quale la qualità del prodotto non corrisponde a quella ammessa a beneficiare di una restituzione; che è pertanto opportuno precisare che tali prodotti, contenenti amido pregelatinizzato, non sono ammessi a beneficiare di restituzioni all'esportazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1766/92 e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 3072/95, soggetti al regolamento (CE) n. 1518/95 sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU L 20 del 27. 1. 1998, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU L 147 del 30. 6. 1995, pag. 55.

⁽⁶⁾ GU L 312 del 23. 12. 1995, pag. 25.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 agosto 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 1998.

Per la Commissione
Monika WULF-MATHIES
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 6 agosto 1998, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

<i>(ECU/t)</i>		<i>(ECU/t)</i>	
Codice prodotto	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Ammontare delle restituzioni
1102 20 10 9200 ⁽¹⁾	72,13	1104 23 10 9100	77,28
1102 20 10 9400 ⁽¹⁾	61,82	1104 23 10 9300	59,25
1102 20 90 9200 ⁽¹⁾	61,82	1104 29 11 9000	37,06
1102 90 10 9100	63,39	1104 29 51 9000	36,33
1102 90 10 9900	43,11	1104 29 55 9000	36,33
1102 90 30 9100	61,09	1104 30 10 9000	9,08
1103 12 00 9100	61,09	1104 30 90 9000	12,88
1103 13 10 9100 ⁽¹⁾	92,74	1107 10 11 9000	64,67
1103 13 10 9300 ⁽¹⁾	72,13	1107 10 91 9000	75,22
1103 13 10 9500 ⁽¹⁾	61,82	1108 11 00 9200	72,66
1103 13 90 9100 ⁽¹⁾	61,82	1108 11 00 9300	72,66
1103 19 10 9000	41,27	1108 12 00 9200	82,43
1103 19 30 9100	65,50	1108 12 00 9300	82,43
1103 21 00 9000	37,06	1108 13 00 9200	82,43
1103 29 20 9000	43,11	1108 13 00 9300	82,43
1104 11 90 9100	63,39	1108 19 10 9200	41,04
1104 12 90 9100	67,88	1108 19 10 9300	41,04
1104 12 90 9300	54,30	1109 00 00 9100	0,00
1104 19 10 9000	37,06	1702 30 51 9000 ⁽²⁾	99,74
1104 19 50 9110	82,43	1702 30 59 9000 ⁽²⁾	76,36
1104 19 50 9130	66,98	1702 30 91 9000	99,74
1104 21 10 9100	63,39	1702 30 99 9000	76,36
1104 21 30 9100	63,39	1702 40 90 9000	76,36
1104 21 50 9100	84,52	1702 90 50 9100	99,74
1104 21 50 9300	67,62	1702 90 50 9900	76,36
1104 22 20 9100	54,30	1702 90 75 9000	104,51
1104 22 30 9100	57,70	1702 90 79 9000	72,54
		2106 90 55 9000	76,36

⁽¹⁾ Non è concessa alcuna restituzione ai prodotti sottoposti ad un trattamento termico che provoca una pregelatinizzazione dell'amido.

⁽²⁾ Le restituzioni sono concesse conformemente al regolamento (CEE) n. 2730/75 del Consiglio (GU L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 20), modificato.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 1753/98 DELLA COMMISSIONE**del 6 agosto 1998****che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando che, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione;

considerando che il regolamento (CE) n. 1517/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 riguardo al regime d'importazione e di esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali e recante modifica del regolamento (CE) n. 1162/95 che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso ⁽³⁾, ha definito, all'articolo 2, i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti;

considerando che tale calcolo deve ugualmente tener conto del contenuto in prodotti cerealicoli; che, per ragioni di semplificazione, è opportuno che la restituzione sia versata per due categorie di «prodotti cerealicoli», ossia, da un lato, per il granturco e i prodotti derivati dal granturco, che costituisce il cereale più comunemente utilizzato negli alimenti composti che vengono esportati, e, d'altro lato, per gli «altri cereali» che comprendono i prodotti cerealicoli ammissibili, escluso il granturco e i

prodotti da esso derivati; che la restituzione deve essere concessa per le quantità di prodotti cerealicoli contenute negli alimenti composti per gli animali;

considerando che l'importo della restituzione deve d'altronde tener conto delle possibilità e delle condizioni di vendita dei prodotti in causa sul mercato mondiale, della necessità di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità e degli aspetti economici delle esportazioni;

considerando tuttavia che per la fissazione della restituzione è opportuno basarsi, per il momento, sulla differenza constatata, sul mercato comunitario e su quello mondiale, tra i costi delle materie prime generalmente utilizzate negli alimenti composti in questione; che in tal modo si può tener conto con maggior precisione della realtà economica delle esportazioni dei suddetti prodotti;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione degli alimenti composti per gli animali contemplati dal regolamento (CEE) n. 1766/92 e soggetti al regolamento (CE) n. 1517/95 sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 agosto 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 1998.

Per la Commissione

Monika WULF-MATHIES

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.⁽³⁾ GU L 147 del 30. 6. 1995, pag. 51.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 6 agosto 1998, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di alimenti composti a base di cereali per gli animali

Codice dei prodotti che beneficiano della restituzione all'esportazione ⁽¹⁾:

2309 10 11 9000, 2309 10 13 9000, 2309 10 31 9000,
 2309 10 33 9000, 2309 10 51 9000, 2309 10 53 9000,
 2309 90 31 9000, 2309 90 33 9000, 2309 90 41 9000,
 2309 90 43 9000, 2309 90 51 9000, 2309 90 53 9000.

(ECU/t)

Prodotti cerealicoli ⁽²⁾	Ammontare delle restituzioni ⁽²⁾
Granturco e prodotti derivati dal granturco: codici NC 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20, 1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23, 1904 10 10	51,52
Prodotti cerealicoli ⁽²⁾ , escluso il granturco e i prodotti da esso derivati	39,30

⁽¹⁾ I codici prodotto sono definiti nel settore 5 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato.

⁽²⁾ Ai fini della restituzione vengono considerati solamente amidi o fecole provenienti da prodotti cerealicoli.

Con l'espressione «prodotti cerealicoli» si intendono i prodotti che rientrano nelle sottovoci 0709 90 60 e 0712 90 19, capitolo 10, nelle voci 1101, 1102, 1103 e 1104 (esclusa la sottovoce 1104 30) e i cereali contenuti nei prodotti che rientrano nelle sottovoci 1904 10 10 e 1904 10 90 della nomenclatura combinata. I cereali contenuti nei prodotti che rientrano nelle sottovoci 1904 10 10 e 1904 10 90 della nomenclatura combinata sono considerati equivalenti al peso di tali prodotti finali.

Non è pagata alcuna restituzione per i cereali per i quali non è possibile individuare, mediante analisi, l'origine degli amidi o delle fecole.

REGOLAMENTO (CE) N. 1754/98 DELLA COMMISSIONE
del 6 agosto 1998
che fissa le restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,
visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 192/98 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,
visto il regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, che stabilisce le modalità di applicazione relative al regime delle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1011/98 ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 3,
considerando che il regolamento (CEE) n. 1722/93 stabilisce le modalità per la concessione della restituzione alla produzione; che la base di calcolo è definita all'articolo 3 di tale regolamento; che la restituzione così calcolata deve essere fissata una volta al mese e può essere modificata

qualora i prezzi del granturco e/o del frumento subiscano variazioni significative;

considerando che le restituzioni alla produzione fissate nel presente regolamento debbono essere aggiustate applicando i coefficienti che figurano nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1722/93, al fine di stabilire l'importo esatto da pagare;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La restituzione, espressa per tonnellata di amido di granturco, di frumento, di orzo, di avena, di fecola di patate, di riso o di rotture di riso, di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1722/93, è fissata a 56,75 ECU/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 agosto 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 1998.

Per la Commissione
Monika WULF-MATHIES
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU L 20 del 27. 1. 1998, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 112.

⁽⁶⁾ GU L 145 del 15. 5. 1998, pag. 11.

REGOLAMENTO (CE) N. 1755/98 DELLA COMMISSIONE

del 6 agosto 1998

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando che, a norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la differenza fra i corsi o i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che le restituzioni debbono essere fissate prendendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2052/97 ⁽⁴⁾;

considerando che, per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti considerati; che dette quantità sono state fissate nel regolamento (CE) n. 1501/95;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, ad eccezione del malto, sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 agosto 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 1998.

Per la Commissione
Monika WULF-MATHIES
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 287 del 21. 10. 1997, pag. 14.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 6 agosto 1998, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

<i>(ECU/t)</i>			<i>(ECU/t)</i>		
Codice prodotto	Destinazione ⁽¹⁾	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione ⁽¹⁾	Ammontare delle restituzioni
1001 10 00 9200	—	—	1101 00 11 9000	—	—
1001 10 00 9400	01	0	1101 00 15 9100	01	42,00
1001 90 91 9000	—	—	1101 00 15 9130	01	39,25
1001 90 99 9000	03	24,00	1101 00 15 9150	01	36,25
	02	0	1101 00 15 9170	01	33,50
1002 00 00 9000	03	45,00	1101 00 15 9180	01	31,25
	02	55,00	1101 00 15 9190	—	—
1003 00 10 9000	—	—	1101 00 90 9000	—	—
1003 00 90 9000	03	37,50	1102 10 00 9500	01	75,00
	02	0	1102 10 00 9700	—	—
1004 00 00 9200	—	—	1102 10 00 9900	—	—
1004 00 00 9400	—	—	1103 11 10 9200	01	0 ⁽²⁾
1005 10 90 9000	—	—	1103 11 10 9400	—	— ⁽²⁾
1005 90 00 9000	03	43,00	1103 11 10 9900	—	—
	02	0	1103 11 90 9200	01	0 ⁽²⁾
1007 00 90 9000	—	—	1103 11 90 9800	—	—
1008 20 00 9000	—	—			

⁽¹⁾ Per le destinazioni seguenti:

01 tutti i paesi terzi,

02 altri paesi terzi,

03 Svizzera, Liechtenstein.

⁽²⁾ Se tale prodotto contiene semole agglomerate, nessuna restituzione è concessa.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione (GU L 214 del 30. 7. 1992, pag. 20) modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 1756/98 DELLA COMMISSIONE
del 6 agosto 1998
che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 8,

considerando che, in virtù dell'articolo 13, paragrafo 8 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo; che in questo caso può essere applicato alla restituzione un correttivo;

considerando che il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2052/97 ⁽⁴⁾, ha consentito di fissare un correttivo per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1766/92; che tale correttivo va calcolato tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione del correttivo secondo la destinazione;

considerando che il correttivo deve essere fissato contemporaneamente alla restituzione e secondo la stessa proce-

dura; che nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽⁶⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 961/98 ⁽⁸⁾;

considerando che dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di cereali di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, malto escluso, è fissato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 agosto 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 1998.

Per la Commissione
Monika WULF-MATHIES
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 287 del 21. 10. 1997, pag. 14.

⁽⁵⁾ GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽⁸⁾ GU L 135 dell'8. 5. 1998, pag. 5.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 6 agosto 1998, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(ECU/t)

Codice prodotto	Destinazione (1)	Corrente 8	1° term. 9	2° term. 10	3° term. 11	4° term. 12	5° term. 1	6° term. 2
1001 10 00 9200	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 10 00 9400	01	0	-1,00	-2,00	-3,00	-4,00	—	—
1001 90 91 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 90 99 9000	01	0	0	-3,00	-5,00	-5,00	—	—
1002 00 00 9000	01	0	0	0	0	0	—	—
1003 00 10 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1003 00 90 9000	03	0	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	—	—
	02	0	0	0	0	0	0	0
1004 00 00 9200	—	—	—	—	—	—	—	—
1004 00 00 9400	01	0	0	0	0	0	—	—
1005 10 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1005 90 00 9000	01	0	0	0	0	0	—	—
1007 00 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1008 20 00 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 11 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 15 9100	01	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 15 9130	01	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 15 9150	01	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 15 9170	01	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 15 9180	01	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 15 9190	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1102 10 00 9500	01	0	0	0	0	0	—	—
1102 10 00 9700	—	—	—	—	—	—	—	—
1102 10 00 9900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 10 9200	01	0	-1,50	-3,00	-4,50	-6,00	—	—
1103 11 10 9400	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 10 9900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 90 9200	01	0	0	0	0	0	—	—
1103 11 90 9800	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) Le destinazioni sono identificate come segue:

- 01 tutti i paesi terzi,
- 02 altri paesi terzi,
- 03 Stati Uniti, Canada e Messico.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione (GU L 214 del 30. 7. 1992, pag. 20), modificato.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 13 luglio 1998

relativa alla firma e alla conclusione di un accordo internazionale in forma di verbale concordato tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sulle norme relative a metodi di cattura non crudeli

(98/487/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 113 e 100A, in collegamento con l'articolo 228, paragrafo 2, prima frase e con l'articolo 228, terzo paragrafo, primo comma,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

vista la decisione del Consiglio del giugno 1996 che stabilisce direttive di negoziato e che autorizza la Commissione a negoziare con il Canada, la Federazione russa, gli Stati Uniti e qualsiasi altro paese terzo interessato un accordo sulle norme relative a metodi di cattura non crudeli;

vista la decisione del Consiglio del 22 luglio 1997, che approva l'accordo sulle norme internazionali in materia di metodi di cattura non crudeli tra la Comunità europea, il Canada e la Federazione russa e invita la Commissione ad adoperarsi per raggiungere un accordo con gli Stati Uniti d'America equivalente all'accordo con il Canada e la Federazione russa;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3254/91 ⁽³⁾, in particolare il secondo trattino del paragrafo 1 dell'articolo 3, fa riferimento a norme convenute a livello internazionale in materia di cattura mediante trappole senza crudeltà alle quali devono conformarsi i metodi di cattura utilizzati dai paesi terzi, qualora non avessero vietato l'uso della tagliola, affinché possano esportare nella Comunità pellicce e prodotti manufatti di talune specie animali;

considerando che il principale obiettivo dell'accordo è di stabilire norme tecniche armonizzate, che permettano di ottenere un livello sufficiente di protezione del benessere degli animali catturati, applicabili alla produzione e all'uso delle trappole e di agevolare il commercio tra le parti per quanto riguarda trappole, pellicce e prodotti manufatti delle specie disciplinate dall'accordo;

⁽¹⁾ GU C 32 del 30. 1. 1998, pag. 8.

⁽²⁾ GU C 210 del 6. 7. 1998.

⁽³⁾ Regolamento (CEE) n. 3254/91 del Consiglio, del 4 novembre 1991, che vieta l'uso di tagliole nella Comunità e l'introduzione nella Comunità di pellicce e di prodotti manufatti di talune specie di animali selvatici originari di paesi che utilizzano per la loro cattura tagliole o metodi non conformi alle norme concordate in materia internazionale in materia di cattura mediante trappole senza crudeltà (GU L 308 del 9. 11. 1991, pag. 1).

considerando che per l'attuazione dell'accordo è necessario stabilire un calendario che permetta di verificare la conformità delle trappole con le norme definite dall'accordo stesso ai fini della loro certificazione e di sostituire le trappole non certificate;

considerando che l'accordo in forma di verbale concordato allegato alla presente decisione è conforme alle direttive di negoziato cui si è fatto in precedenza riferimento; che esso risponde pertanto alla nozione di norme convenute a livello internazionale in materia di cattura mediante trappole non crudeli di cui al secondo trattino del paragrafo 1 dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3254/91;

considerando che dovrebbe essere approvato l'accordo internazionale in forma di verbale concordato tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sulle norme relative a metodi di cattura non crudeli,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato l'accordo internazionale in forma di verbale concordato tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sulle norme relative a metodi di cattura non crudeli.

Il testo dell'accordo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio notifica agli Stati Uniti d'America lo strumento di conclusione⁽¹⁾.

Fatto a Bruxelles, addì 13 luglio 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

W. SCHÜSSEL

⁽¹⁾ La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* a cura del Segretariato generale del Consiglio.

(TRADUZIONE) (1)

VERBALE CONCORDATO

1. Nel corso dei negoziati dell'accordo di cui al paragrafo 8, volti a definire un quadro comune per la descrizione e la valutazione dei progressi compiuti verso l'uso di trappole e di metodi di cattura non crudeli, i rappresentanti della Comunità europea e degli Stati Uniti d'America prendono atto che si è raggiunta la seguente intesa.
2. La Comunità europea e gli Stati Uniti d'America ritengono che le norme allegate alla presente intesa costituiscano detto quadro comune nonché una base per la cooperazione finalizzata al loro sviluppo e alla loro applicazione da parte delle rispettive autorità competenti.
3. Pur sottolineando che non intendono modificare la ripartizione dei poteri nel loro territorio per quanto riguarda la normativa sulle trappole e sui metodi di cattura, gli Stati Uniti d'America approvano le norme allegate in quanto forniscono alle loro autorità competenti un quadro comune per l'applicazione di metodi non crudeli per la cattura dei mammiferi terrestri o semiacquatici specificati.
4. La Comunità europea e gli Stati Uniti d'America intendono incoraggiare e sostenere i programmi di ricerca, sviluppo, monitoraggio e formazione svolti dalle rispettive autorità per promuovere l'uso e l'applicazione di trappole e metodi di cattura per il trattamento non crudele di detti mammiferi. Essi riconoscono la necessità di riesaminare e di aggiornare le norme allegate alla presente intesa a mano a mano che si disporrà di nuove informazioni e di nuovi dati tecnici e scientifici basati su questi programmi.
5. La Comunità europea e gli Stati Uniti d'America intendono inoltre incoraggiare le loro autorità competenti a sorvegliare i progressi fatti verso l'applicazione delle norme allegate alla presente intesa e a riferire in merito.
6. La Comunità europea e gli Stati Uniti d'America riconoscono che nessun elemento della presente intesa pregiudica i loro diritti e obblighi previsti dall'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio.
7. La Comunità europea e gli Stati Uniti d'America dichiarano che intendono consultarsi, su richiesta dell'una o dell'altra Parte, su qualsiasi questione attinente alla presente intesa o alle norme allegate al fine di trovare una soluzione reciprocamente accettabile.
8. Nelle norme allegate, il termine «accordo» indica sempre l'accordo sui metodi di cattura non crudeli tra il Canada, la Comunità europea e la Federazione russa.

(1) Fa fede soltanto il testo in inglese.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre del 1997, in duplice originale, in lingua inglese.

Per la Comunità europea

Jean-Jacques KASEL

Johannes Friedrich BESELER

*Per gli Stati Uniti
d'America*

Donald B. KURSCH

*ALLEGATO***NORME SUI METODI NON CRUDELI PER LA CATTURA DEI MAMMIFERI TERRESTRI E SEMIACQUATICI SPECIFICATI***PARTE I: LE NORME***1. FINALITÀ, PRINCIPI E CONSIDERAZIONI GENERALI SULLE NORME****1.1. Finalità**

Scopo delle norme è assicurare un sufficiente livello di benessere degli animali catturati e migliorarlo ulteriormente.

1.2. Principi

1.2.1. Al momento di stabilire se un metodo di cattura è crudele o meno occorre valutare le condizioni dell'animale catturato.

1.2.2. Il principio in base al quale stabilire se i metodi di cattura sono crudeli o meno è il rispetto dei requisiti di soglia indicati nelle sezioni 2 e 3 delle norme.

1.2.3. Le norme vanno stabilite tenendo conto del fatto che le trappole devono essere selettive, efficienti e conformi ai requisiti pertinenti in materia di sicurezza umana di ciascuna delle parti.

1.3. Considerazioni generali

1.3.1. Le informazioni sul benessere degli animali si ricavano da indicatori che misurino il grado di capacità, difficoltà o incapacità ad affrontare il proprio ambiente. Poiché diversi animali utilizzano metodi diversi per affrontare il proprio ambiente, occorre ricorrere a diversi indicatori per valutarne il benessere.

Tra gli indicatori del benessere degli animali catturati figurano quelli relativi alla fisiologia, alle ferite e al comportamento. Poiché alcuni di questi indicatori non sono stati studiati per diverse specie, saranno necessari ulteriori ricerche scientifiche in modo da fissare opportune soglie nell'ambito delle norme.

Sebbene il grado di benessere possa variare ampiamente, il termine «non crudele» si impiega solo per quei metodi di cattura che mantengono il benessere degli animali interessati ad un livello sufficiente, pur essendo accertato che in alcune situazioni in cui si tratta di trappole mortali, per un periodo limitato si verifica una riduzione del livello di benessere.

1.3.2. Le soglie stabilite dalle norme per la certificazione delle trappole comprendono:

- a) per le trappole finalizzate all'immobilizzazione: il livello oltre il quale il benessere degli animali catturati misurato dagli indicatori è ritenuto insufficiente;
- b) per le trappole finalizzate all'uccisione: il tempo di incoscienza ed insensibilità e il mantenimento di tale stato fino alla morte dell'animale.

1.3.3. Fatta salva la necessità che i metodi di cattura rispettino i requisiti di cui alle sezioni 2.4 e 3.4, si dovrebbe continuare a migliorare la progettazione e la realizzazione delle trappole, in particolare:

- a) per migliorare il benessere degli animali catturati nel periodo in cui restano imprigionati nella trappola;
- b) per provocare rapidamente l'incoscienza e l'insensibilità degli animali catturati da trappole finalizzate all'uccisione; e
- c) per ridurre al minimo la cattura di animali diversi da quelli per cui era predisposta la trappola.

2. REQUISITI RELATIVI AI METODI DI CATTURA FINALIZZATI ALL'IMMOBILIZZAZIONE DEGLI ANIMALI**2.1. Definizione**

«Metodi di cattura finalizzati all'immobilizzazione»: trappole progettate e realizzate allo scopo non di uccidere l'animale catturato ma di limitarne i movimenti in modo tale che un essere umano possa prendere contatto direttamente con esso.

2.2. Parametri

- 2.2.1. Nel valutare se un metodo di cattura finalizzato all'immobilizzazione rispetta le norme occorre valutare il benessere dell'animale catturato.
- 2.2.2. I parametri devono comprendere indicatori di comportamento e di danno elencati nei paragrafi 2.3.1 e 2.3.2.
- 2.2.3. Per ciascuno di tali parametri occorre valutare l'entità delle risposte ottenute.

2.3. Indicatori

- 2.3.1. Indicatori di comportamento riconosciuti come indicatori di insufficiente benessere per gli animali selvatici catturati:
- Morsicature che comportano gravi danni (automutilazione).
 - Eccessiva immobilità ed indifferenza.
- 2.3.2. Danni riconosciuti come insufficiente benessere degli animali selvatici catturati:
- frattura;
 - lussazione di una giuntura in prossimità del carpo e del tarso;
 - rottura di un tendine o di un legamento;
 - grave abrasione periostale;
 - grave emorragia esterna o emorragia in una cavità interna;
 - grave degenerazione dei muscoli locomotori;
 - ischemia degli arti;
 - frattura di un dente permanente che lascia esposta la cavità pulpare;
 - ferite agli occhi compresa la lacerazione della cornea;
 - danni al midollo spinale;
 - grave danneggiamento di organi interni;
 - degenerazione del miocardio;
 - amputazione;
 - morte.

2.4. Valori di soglia

Un metodo di cattura finalizzato all'immobilizzazione rispetta le norme se:

- il numero di esemplari della stessa specie destinataria dai quali sono stati ricavati i dati è pari almeno a 20;
- e almeno l'80 % di tali animali non mostra nessuno dei segni relativi agli indicatori di cui ai paragrafi 2.3.1 e 2.3.2.

3. REQUISITI RELATIVI AI METODI DI CATTURA FINALIZZATI ALL'UCCISIONE DEGLI ANIMALI

3.1. Definizione

«Metodi di cattura finalizzati all'uccisione»: trappole progettate e realizzate al fine di uccidere un animale catturato appartenente alle specie destinataria.

3.2. Parametri

- 3.2.1. Bisogna definire il lasso di tempo durante il quale si manifestano l'incoscienza e l'insensibilità provocate dalla tecnica di uccisione ed occorre controllare se tale stato sia mantenuto sino a quando si verifica la morte dell'animale (ad esempio, fino a quando le funzioni cardiache non siano cessate irreversibilmente).
- 3.2.2. L'incoscienza e l'insensibilità devono essere controllate verificando i riflessi della cornea e delle palpebre o qualsiasi altro parametro la cui adeguatezza sia scientificamente provata⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Nel caso in cui occorrono ulteriori prove per stabilire se un metodo di cattura rispetta le norme è possibile ricorrere alla misurazione dell'elettroencefalogramma, della risposta visiva evocata (Visual Evoked Responses — VER) e della risposta auditiva evocata (Sound Evoked Responses — SER).

3.3. **Indicatori e limiti temporali**

Limite temporale relativo alla perdita di riflessi della cornea e della palpebra	Specie
45 secondi	<i>Mustela erminea</i>
120 secondi	<i>Martes americana</i> <i>Martes zibellina</i> <i>Martes martes</i>
300 secondi (*)	Tutte le altre specie di cui al paragrafo 4.1

(*) Il comitato valuterà questo limite temporale nel corso del riesame triennale di cui all'articolo 9, lettera b), quando i dati consentiranno di adeguare i limiti temporali alle caratteristiche delle diverse specie al fine di abbassare il limite da 300 a 180 secondi e di definire ragionevoli scadenze di attuazione.

3.4. **Valori di soglia**

Un metodo di cattura finalizzato all'uccisione rispetta le norme se:

- il numero di esemplari della stessa specie destinataria dai quali sono stati ricavati i dati è almeno pari a 12;
- e almeno l'80 % di tali animali si trova in stato di incoscienza e insensibilità entro il limite temporale previsto e vi rimane fino alla morte.

*PARTE II: ELENCO DELLE SPECIE E CALENDARIO DI ATTUAZIONE*4. **ELENCO DELLE SPECIE DI CUI ALL'ARTICOLO 3 DELL'ACCORDO E CALENDARIO DI ATTUAZIONE**4.1. **Elenco delle specie**

Le norme si applicano alle specie sotto elencate:

<i>Nome comune</i>	<i>Specie</i>
Coiote:	<i>Canis latrans</i>
Lupo:	<i>Canis lupus</i>
Castoro (nordamericano):	<i>Castor canadensis</i>
Castoro (europeo):	<i>Castor fiber</i>
Lince rossa:	<i>Felis rufus</i>
Lontra (nordamericana):	<i>Lutra canadensis</i>
Lontra (europea):	<i>Lutra lutra</i>
Lince (nordamericana):	<i>Lynx canadensis</i>
Lince (europea):	<i>Lynx lynx</i>
Martora:	<i>Martes americana</i>
Martora di Pennant:	<i>Martes pennanti</i>
Zibellino:	<i>Martes zibellina</i>
Martora comune:	<i>Martes martes</i>
Tasso (europeo):	<i>Meles meles</i>
Ermellino:	<i>Mustela erminea</i>
Cane procione:	<i>Nyctereutes procyonoides</i>
Topo muschiato:	<i>Ondatra zibethicus</i>
Procione:	<i>Procyon lotor</i>
Tasso (nordamericano):	<i>Taxidea taxus</i>

Se necessario, in futuro saranno aggiunte altre specie.

4.2. **Calendario di attuazione** ⁽¹⁾

4.2.1. I metodi di cattura sono sottoposti a verifica allo scopo di dimostrare che sono conformi alle norme dalle autorità competenti delle parti entro:

- a) da 3 a 5 anni dall'entrata in vigore dell'accordo per quanto riguarda i metodi di cattura finalizzati all'immobilizzazione a seconda delle priorità in materia di prove e della disponibilità di strutture per le prove, e
- b) 5 anni dall'entrata in vigore dell'accordo per quanto riguarda i metodi di cattura finalizzati all'uccisione.

4.2.2. L'uso di trappole non conformi a queste norme è progressivamente abolito dalle autorità competenti delle parti entro tre anni dallo scadere dei periodi di cui al paragrafo 4.2.1.

4.2.3. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 4.2.2, se un'autorità competente stabilisce che i risultati delle prove non consentono di certificare la conformità di determinati tipi di trappole con le norme fissate per determinate specie o per condizioni ambientali specifiche, essa può continuare ad autorizzare l'uso provvisorio delle trappole fintanto che la ricerca non avrà individuato trappole sostitutive. In questi casi, la Comunità europea e gli Stati Uniti dovrebbero informarsi preventivamente dei tipi di trappole da autorizzare in via provvisoria e dello stato di avanzamento del programma di ricerca. Qualora il presente paragrafo si applichi alle catture negli Stati Uniti, le autorità competenti di questo paese comunicano quest'informazione al governo statunitense affinché la trasmetta alla Comunità europea.

4.2.4. In aggiunta al paragrafo 4.2.3, e fatte salve le disposizioni del paragrafo 4.2.2, un'autorità competente può concedere deroghe caso per caso, in conformità con gli obiettivi delle norme, per uno dei seguenti scopi:

- a) interesse della salute pubblica o della sicurezza;
- b) tutela della proprietà pubblica e privata;
- c) ricerca, educazione e tutela ambientale, compresi il ripopolamento, la reintroduzione, l'allevamento o la tutela della fauna e della flora;
- d) uso delle trappole tradizionali di legno, essenziali per la salvaguardia del patrimonio culturale delle comunità indigene.

Nel quadro dell'applicazione del presente paragrafo, la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America notificano per iscritto le deroghe concesse indicandone i motivi e le condizioni. Nel caso degli Stati Uniti, le autorità competenti rivolgono la notifica scritta, con le relative motivazioni e condizioni, al governo degli Stati Uniti, che la trasmette alla Comunità europea.

4.2.5. Le consultazioni sulle questioni di cui ai paragrafi 4.2.3 e 4.2.4 dovrebbero tenersi a norma del paragrafo 7 del verbale concordato, su richiesta della Comunità europea o degli Stati Uniti d'America.

PARTE III: ORIENTAMENTI

5. **ORIENTAMENTI RELATIVI ALLE PROVE PER LE TRAPPOLE E ALLA RICERCA SUGLI SVILUPPI IN CORSO IN MATERIA DI METODI DI CATTURA**

Per garantire precisione e affidabilità e dimostrare la conformità dei metodi di cattura ai requisiti stabiliti dalle norme, gli studi relativi alle prove dei metodi di cattura in questione dovrebbero seguire i principi generali della buona prassi di sperimentazione.

Nel caso in cui esistano procedure di prova fissate nel quadro ISO (Organizzazione internazionale per la standardizzazione), e tali procedure risultino pertinenti per la valutazione della conformità dei metodi di cattura ad alcuni o a tutti i requisiti delle norme, vanno utilizzate nei casi opportuni le norme ISO.

5.1. **Orientamenti generali**

5.1.1. Le prove dovrebbero essere effettuate secondo protocolli di studio esaurienti e dettagliati.

5.1.2. Si dovrebbe sottoporre a prova il funzionamento del meccanismo della trappola.

⁽¹⁾ Negli Stati Uniti il potere normativo in materia di trappole e di metodi per la cattura dei mammiferi terrestri e semi-acquatici specificati è conferito principalmente alle autorità statali e tribali.

- 5.1.3. Le trappole dovrebbero essere sottoposte a prova sul campo, in particolare per la valutazione della loro selettività. Questo tipo di prova può essere utilizzato anche per ricavare dati sulla efficienza del metodo di cattura e sulla sicurezza per l'utilizzatore.
- 5.1.4. Le trappole finalizzate all'immobilizzazione dovrebbero essere sottoposte a prova in un recinto, in particolare per valutare i parametri comportamentali e fisiologici. Le trappole finalizzate all'uccisione dovrebbero essere sottoposte a prova in un recinto, in particolare per accertare lo stato di incoscienza.
- 5.1.5. Nelle prove sul campo le trappole dovrebbero essere controllate quotidianamente.
- 5.1.6. L'efficienza delle trappole finalizzate all'uccisione, in quanto a capacità di far perdere coscienza e di uccidere l'animale che ne è oggetto, dovrebbe essere provata su animali coscienti e in grado di muoversi attraverso misurazioni effettuate in laboratorio, in un recinto o sul campo. Dovrebbe essere valutata la capacità della trappola di colpire gli animali cui è destinata in parti vitali.
- 5.1.7. L'ordine delle procedure di prova può variare in modo da assicurare la valutazione più efficace possibile delle trappole in questione.
- 5.1.8. Le trappole non dovrebbero esporre l'operatore a rischi indebiti nelle normali condizioni di uso.
- 5.1.9. Quando si sottopongono a prova le trappole, si dovrebbe controllare nei casi necessari un ampio ventaglio di misure. Le prove sul campo dovrebbero comprendere studi sugli effetti della cattura sia sulle specie destinarie della trappola sia su quelle che non lo sono.

5.2. Caratteristiche dello studio

- 5.2.1. La trappola deve essere collocata e utilizzata secondo le istruzioni fornite al riguardo dai fabbricanti o da altri, nel modo più chiaro possibile.
- 5.2.2. Il recinto utilizzato per le prove dovrebbe offrire un ambiente adatto agli animali delle specie destinarie, che consenta loro di muoversi liberamente, di nascondersi e di mostrare un comportamento normale. Dovrebbe essere possibile collocare le trappole e controllare il comportamento degli animali catturati. La trappola dovrebbe essere collocata in modo tale che si possa effettuare una registrazione audio e video della cattura.
- 5.2.3. Per le prove sul campo, si dovrebbero selezionare siti che siano rappresentativi rispetto a quelli della situazione reale. Poiché la selettività della trappola e qualsiasi possibile effetto negativo nei confronti di specie non destinarie costituiscono elementi importanti della prova sul campo, i siti per tale tipo di prova devono essere scelti in diversi habitat ove sia probabile la presenza di diverse specie non destinarie. Ciascuna trappola, la sua collocazione e l'ambiente circostante dovrebbero essere fotografati. Il numero di identificazione della trappola dovrebbe apparire nella documentazione fotografica prodotta prima e dopo l'uso.

5.3. Personale da utilizzare per la realizzazione dello studio

- 5.3.1. Il personale impiegato nelle prove deve essere adeguatamente qualificato e preparato.
- 5.3.2. Tra il personale che effettuerà le prove dovrebbe esservi almeno una persona esperta nell'uso delle trappole e capace di catturare gli animali utilizzati per la prova e almeno una persona esperta in ognuno dei metodi di valutazione del benessere, per quanto riguarda le trappole finalizzate all'immobilizzazione, e nei metodi di valutazione dello stato di incoscienza, relativamente alle pratiche finalizzate all'uccisione degli animali. Ad esempio, la valutazione delle risposte comportamentali alla cattura e della avversione dovrebbe essere effettuata in particolare da una persona con un'apposita formazione che abbia familiarità con l'interpretazione di questo tipo di dati.

5.4. Animali da utilizzare nelle prove per le trappole

- 5.4.1. Gli esemplari utilizzati in una prova effettuata in un recinto dovrebbero essere in buona salute e essere rappresentativi degli animali selvatici che dovranno essere catturati. Gli animali utilizzati non dovrebbero avere alcuna esperienza della trappola sottoposta a prova.
- 5.4.2. Prima della prova gli animali dovrebbero essere ospitati in condizioni adeguate e essere adeguatamente provvisti di cibo ed acqua. Essi non dovrebbero essere ospitati secondo modalità che diano luogo a loro volta ad insufficiente benessere.
- 5.4.3. Gli animali dovrebbero familiarizzarsi con il recinto prima di dare inizio alla prova.

5.5. Osservazioni

5.5.1. *Comportamento*

- 5.5.1.1. Le osservazioni comportamentali dovrebbero essere effettuate da una persona preparata, in particolare per quanto riguarda l'etologia della specie.
- 5.5.1.2. L'avversione può essere valutata catturando l'animale in una condizione facilmente riconoscibile e esponendo nuovamente l'animale alla trappola in una situazione adeguata e valutandone il comportamento.
- 5.5.1.3. Si dovrebbe distinguere attentamente tra le risposte ad altri stimoli dalle risposte alla trappola o alla situazione.

5.5.2. *Fisiologia*

- 5.5.2.1. Alcuni animali dovrebbero essere sottoposti a controlli telemetrici (ad esempio, per registrare la frequenza cardiaca, la frequenza respiratoria, ecc.) prima di effettuare la prova. Il controllo dovrebbe avvenire con sufficiente anticipo rispetto alla cattura in modo da consentire all'animale di riprendersi da qualsiasi disturbo provocato dalla posa di tali controlli.
- 5.5.2.2. Occorre prendere tutte le possibili precauzioni per ridurre al minimo osservazioni e parametri inadeguati o distorti, in particolare a causa di interferenze umane durante il campionamento.
- 5.5.2.3. Quando si prelevano campioni biologici (ad esempio, sangue, urina, saliva, ecc.), le operazioni dovrebbero essere effettuate ad adeguata distanza temporale dalla cattura e in funzione della valutazione delle considerazioni relative alla dipendenza del parametro dal tempo. Dovrebbero anche essere raccolti dati di controllo ricavati da animali mantenuti in buone condizioni e per diverse attività, i dati di riferimento relativi al momento precedente la cattura ed alcuni dati di riferimento successivi a simulazioni estreme (ad esempio, una prova di provocazione con ormoni adrenocorticotrofici).
- 5.5.2.4. Tutti i campioni biologici dovrebbero essere prelevati e immagazzinati secondo le conoscenze più avanzate al fine di assicurarne la conservazione prima dell'analisi.
- 5.5.2.5. I metodi analitici dovrebbero essere convalidati.
- 5.5.2.6. Per le trappole finalizzate all'uccisione, gli esami neurologici utilizzando i riflessi (ad esempio, al dolore, degli occhi, ecc.), in combinazione con la misurazione di un elettroencefalogramma e/o di risposta visiva evocata (VER) o di risposta auditiva evocata (SER), dovrebbero essere effettuati da un esperto, al fine di fornire le informazioni necessarie relative allo stato di coscienza dell'animale e all'efficacia della tecnica di uccisione.
- 5.5.2.7. Quando gli animali si trovano in uno stato di incoscienza e di insensibilità per il periodo di tempo prescritto dal protocollo di prova essi dovrebbero essere uccisi in modo con crudele.

5.5.3. *Danni e patologie*

- 5.5.3.1. Ogni animale utilizzato per le prove dovrebbe essere esaminato attentamente in modo da valutare se ha riportato danni. Si dovrebbe effettuare una radiografia per confermare l'esistenza di possibili fratture.
- 5.5.3.2. Si dovrebbero effettuare ulteriori esami patologici dettagliati degli animali morti. L'autopsia deve essere effettuata da un veterinario esperto, secondo la prassi di autopsia veterinaria comunemente accettata.
- 5.5.3.3. Le regioni e/o gli organi colpiti dovrebbero essere esaminati a livello macroscopico e ove necessario a livello istologico.

5.6. Relazione

- 5.6.1. La relazione sullo studio deve contenere tutte le informazioni pertinenti circa la progettazione, i materiali, i metodi e i risultati dell'esperimento, in particolare:
 - a) la descrizione tecnica della progettazione della trappola, compreso il materiale di costruzione;
 - b) le istruzioni del fabbricante per l'uso;
 - c) la descrizione delle circostanze della prova;
 - d) le condizioni meteorologiche, in particolare la temperatura e l'altezza della neve;
 - e) il personale utilizzato per la prova;
 - f) il numero di animali e di trappole sottoposti a prova;
 - g) il numero totale degli animali destinatari e non destinatari catturati per ciascuna specie, e la loro numerosità espressa come rara, comune o abbondante nell'area in questione;

- h) la selettività;
 - i) particolari relativi a qualsiasi prova che indichi che la trappola è scattata ed ha ferito un animale che non è stato catturato;
 - j) osservazioni comportamentali;
 - k) i valori relativi a ciascun parametro fisiologico misurato e alle relative metodologie;
 - l) descrizione dei danni e risultati dell'autopsia;
 - m) tempo necessario alla perdita di coscienza e di sensibilità;
 - n) analisi statistiche.
-

Lettera di accompagnamento

Bruxelles, 18 dicembre 1997.

Signor,

come Lei sa, i rappresentanti della Comunità europea e degli Stati Uniti d'America hanno firmato in data odierna un verbale concordato sui metodi di cattura non crudeli. Mi prego di comunicarLe quanto segue in merito a detto verbale concordato.

Come risulta dal testo del verbale concordato, negli Stati Uniti il potere normativo in materia di trappole e di metodi per la cattura dei mammiferi terrestri e semiacquatici specificati è conferito principalmente alle autorità statali e tribali. A seguito dei nostri colloqui in materia, i rappresentanti delle autorità competenti degli Stati Uniti hanno dichiarato di aver intensificato gli sforzi per individuare un maggior numero di trappole non crudeli e una quinta iniziativa statale, svolta in collaborazione con numerose agenzie federali, ha già iniziato a definire le migliori pratiche di gestione per le trappole e i metodi di cattura.

Le migliori pratiche di gestione consistono in una o più pratiche considerate gli strumenti più efficaci e attuabili (dal punto di vista tecnico, economico e sociale) per ridurre o prevenire i problemi connessi con una determinata attività. I rappresentanti delle autorità competenti degli Stati Uniti hanno comunicato che le migliori pratiche di gestione per le trappole e per i metodi di cattura si baseranno sulle informazioni e sui dati più aggiornati di natura tecnica e scientifica.

I rappresentanti delle autorità competenti degli Stati Uniti hanno comunicato altresì che le migliori pratiche di gestione in materia di trappole e di metodi di cattura saranno definite in base alle norme allegate al verbale concordato. Sono particolarmente lieto di informarLa che il programma avviato dalle autorità competenti degli Stati Uniti non è circoscritto alle diciannove specie elencate nelle norme allegate al verbale concordato, ma si applica anche alle altri dieci specie da pelliccia catturate a scopo commerciale negli Stati Uniti, vale a dire: visone, volpe, volpe grigia, volpe bianca, volpe veloce, nutria, opossum, puzzola, bassarisco e volverina. Riteniamo che le autorità competenti degli Stati Uniti abbiano preso, per migliorare il benessere degli animali, un'iniziativa nettamente superiore a quanto è stato fatto in altri paesi o in altri accordi internazionali.

Inoltre, i rappresentanti delle autorità competenti degli Stati Uniti hanno annunciato che, in base alle norme allegate al verbale concordato, l'uso di tutte le tagliole del tipo a ganasce finalizzate all'immobilizzazione sarà progressivamente eliminato, per la *Mustela ermina* e l'*Ondatra zibethicus*, entro quattro anni dall'entrata in vigore dell'accordo sui metodi di cattura non crudeli tra Canada, Comunità europea e Federazione russa. Queste due specie comprendono oltre 2,2 milioni di animali catturati ogni anno negli Stati Uniti e rappresentano il 50 % di tutti gli animali elencati nelle norme catturati ogni anno in questo paese.

Per quanto riguarda la cattura delle altre specie elencate nelle norme, le suddette autorità hanno comunicato che, in base a queste norme, l'uso delle tagliole convenzionali a ganasce d'acciaio finalizzate all'immobilizzazione è in fase di progressiva eliminazione, e sarà totalmente abolito entro sei anni dall'entrata in vigore dell'accordo sui metodi di cattura non crudeli tra Canada, Comunità europea e Federazione russa.

Mi auguro che quanto precede fornisca chiarimenti sufficienti in merito alla situazione negli Stati Uniti. Le autorità competenti degli Stati Uniti prevedono e auspicano una cooperazione costante in materia con la Comunità europea e con le altre parti interessate.

Voglia gradire l'espressione della mia stima.

Donald B. KURSCH
Incaricato d'Affari ad interim

Lettera di accompagnamento

Bruxelles, 18 dicembre 1997.

Signor . . . ,

come Lei sa, si sono recentemente conclusi i negoziati tra le nostre delegazioni sulle norme relative a metodi di cattura non crudeli. Le scrivo questa lettera per informarLa dell'intesa raggiunta sul significato e sull'applicazione del verbale concordato e delle norme allegate.

Il paragrafo 6 del verbale concordato recita: «Gli Stati Uniti d'America e la Comunità europea riconoscono che nessun elemento della presente intesa pregiudica i loro diritti e obblighi previsti dall'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio». Nell'elaborare detta formulazione, abbiamo deciso che non era necessario aggiungere alla fine del paragrafo «né costituisce una rinuncia a tali diritti» e che nessun governo avrebbe fatto riferimento a questa omissione in occasione di un contenzioso o di un procedimento relativo al paragrafo in questione.

Se è d'accordo su quanto precede, La pregherei di confermarcelo per iscritto in una lettera di risposta. La ringrazio per l'attenzione costante rivolta alla questione.

Voglia gradire l'espressione della mia stima.

Donald B. KURSCH
Incaricato d'Affari ad interim

Lettera di accompagnamento

Bruxelles, 18 dicembre 1997.

Signor,,

La ringrazio della Sua lettera relativa all'intesa da noi raggiunta sul significato e sull'applicazione del verbale concordato e delle norme allegate.

In risposta, ci pregiamo confermare che, nell'elaborare la formulazione del paragrafo 6 del verbale concordato, abbiamo deciso che non era necessario aggiungere alla fine del paragrafo «né costituisce una rinuncia a tali diritti» e che nessun governo avrebbe fatto riferimento a questa omissione in occasione di un contenzioso o di un procedimento relativo al paragrafo in questione.

Voglia gradire l'espressione della mia stima.

Jean-Jacques KASEL
Ambasciatore
Rappresentante permanente
del Lussemburgo
Presidente del comitato dei
Rappresentanti permanenti

Johannes Friedrich BESELER
Direttore generale della DG
«Relazioni economiche esterne
della Commissione delle CE»

Informazione sulla data di entrata in vigore del protocollo riguardante misure sanitarie, fitosanitarie e di protezione del benessere degli animali applicabili agli scambi dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra

Essendo state espletate le procedure interne che seguono le due parti del protocollo riguardante misure sanitarie, fitosanitarie e di protezione del benessere degli animali applicabili agli scambi dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra ⁽¹⁾, firmato rispettivamente il 20 luglio 1998 a Bruxelles e il 21 luglio 1998 a Praga e pubblicato nella raccolta delle leggi ceche il 20 agosto 1998, detto protocollo entra in vigore il 20 agosto 1998.

⁽¹⁾ GU L 106 del 6. 4. 1998, pag. 1.

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 aprile 1998

che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica agli ammendamenti

(98/488/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 880/92 del Consiglio, del 23 marzo 1992, concernente un sistema comunitario di assegnazione del marchio di qualità ecologica⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 880/92, le condizioni di assegnazione del marchio di qualità ecologica sono definite per gruppi di prodotti;

considerando che, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, di detto regolamento, le proprietà ecologiche di un prodotto devono essere valutate in rapporto a criteri specifici per ciascun gruppo di prodotti;

considerando che, con la decisione 94/923/CE⁽²⁾, la Commissione ha stabilito i criteri per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica per gli ammendamenti che, ai sensi dell'articolo 3, ha validità fino al 14 novembre 1997;

considerando che è opportuno adottare una nuova decisione per stabilire i criteri relativi a tale gruppo di prodotti che resteranno in vigore per altri tre anni dopo la scadenza del periodo di validità dei precedenti criteri;

considerando che è opportuno rivedere i criteri stabiliti dalla decisione 94/923/CEE per tenere conto dell'evoluzione del mercato;

considerando che i prodotti devono essere conformi alla legislazione nazionale che a sua volta è conforme alle prescrizioni comunitarie in materia di sanità, sicurezza e protezione ambientale, fatte salve le prescrizioni norma-

tive delle legislazioni comunitaria e nazionale applicabili ai diversi stadi di vita del prodotto;

considerando che in conformità dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 880/92, la Commissione ha consultato i principali ambienti interessati, riuniti a tal fine in un forum consultivo;

considerando che le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 880/92,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il gruppo di prodotti «ammendamenti» è così definito:

«Materiali venduti come prodotti per il giardinaggio, destinati all'utilizzatore finale, da aggiungere al terreno per migliorarne quantomeno le condizioni fisiche e biologiche, senza provocare effetti nocivi».

Articolo 2

Le proprietà ecologiche del gruppo di prodotti definiti all'articolo 1 sono valutate in rapporto ai criteri ecologici specifici definiti nell'allegato.

Articolo 3

La definizione del gruppo di prodotti e i relativi criteri ecologici specifici restano in vigore dal 1° aprile 1998 al 31 marzo 2001.

Articolo 4

A fini amministrativi, il numero di codice assegnato dalla Commissione a tale gruppo di prodotti è «003».

⁽¹⁾ GU L 99 dell'11. 4. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 364 del 31. 12. 1994, pag. 21.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 1998.

Per la Commissione
Ritt BJERREGAARD
Membro della Commissione

ALLEGATO

PRINCIPIO

Per ottenere il marchio di qualità ecologica, gli ammendamenti, quali definiti di seguito, devono soddisfare i criteri e le prescrizioni di cui al presente documento intesi a promuovere:

- l'utilizzo e/o il riutilizzo di sostanze organiche derivanti dalla raccolta e/o trattamento dei rifiuti, contribuendo così alla riduzione dei rifiuti solidi;
- la riduzione dei danni ambientali e dei rischi legati alla presenza di metalli pesanti o di sostanze nutrienti contenute nei prodotti da commercializzare e utilizzare come ammendamenti.

1. Origine del prodotto

Il marchio di qualità ecologica può essere attribuito a un ammendamento soltanto se è costituito da materia organica derivante dal trattamento e/o dal riutilizzo di rifiuti (secondo la definizione di cui alla direttiva 75/442/CEE concernente i rifiuti e all'allegato I della stessa).

Nota: il termine «organico» si riferisce in senso generale alle sostanze consistenti di, o formate da, organismi viventi.

I prodotti non devono contenere fanghi provenienti da impianti di trattamento delle acque reflue

I prodotti che contengono sostanze di origine animale devono rispettare la pertinente legislazione comunitaria.

CRITERI ECOLOGICI

2. Degradazione del suolo e inquinamento idrico

Nel prodotto finale, il tenore dei seguenti elementi deve essere inferiore ai valori, misurati in peso di materia secca, si deguito indicati:

Elemento	mg/kg
Zn	300
Cu	100
Ni	50
Cd	1
Pb	100
Hg	1
Cr	100
Mo (*)	2
Se (*)	1,5
As (*)	10
F (*)	200

(*) I dati relativi alla presenza di tali elementi sono richiesti solo per i prodotti contenenti materiali derivanti dalla produzione industriale e rifiuti solidi urbani.

I prodotti non devono contenere cortecce trattate con lindano, cypermethrin o preme carb. Se il prodotto contiene cortecce, le tracce di lindano (γ -HCH) non devono essere superiori a 0,1 mg/kg.

3. Contenuto di nutrienti

Il contenuto di azoto nel prodotto non deve essere superiore al 2 % totale di N (di materia secca).

I prodotti utilizzati nel rispetto del tasso raccomandato di applicazione, non devono dare un apporto di nutrienti superiore a:

- 17 g/m² in totale di azoto,
- 6 g/m² P₂O₅,
- 12 g/m² K₂O.

Nota: Ai prodotti non si applicano i precedenti limiti qualora meno del 10 % (peso umido) dei nutrienti contenuti sia disponibile per la crescita della pianta durante la prima stagione di applicazione. Tali prodotti (come ad esempio molti concimi organici) sono definiti da un rapporto C:N superiore a 30:1.

ALTRE PRESCRIZIONI

4. Prescrizioni generali di etichettatura

Sull'imballaggio del prodotto, o al suo interno (ad esempio, foglietto illustrativo) devono essere riportate le seguenti informazioni:

- la denominazione e l'indirizzo dell'ente responsabile per la commercializzazione;
- una descrizione che identifichi il tipo di prodotto e comprenda la dicitura «ammendamento»;
- raccomandazioni relative alle condizioni di immagazzinamento e all'utilizzo del prodotto entro la data di scadenza, accompagnate da un codice di produzione che identifichi la partita;
- una descrizione degli scopi a cui è destinato il prodotto e delle relative limitazioni d'uso. Deve essere indicato se il prodotto è idoneo o meno per gruppi di piante specifici (ad esempio: calcifughe o calcicole);
- le principali fonti (quelle che superano il 10 % in volume) a partire dalle quali è stato realizzato il prodotto, distinguendo fra rifiuti solidi urbani, fanghi reflui, rifiuti agricoli e forestali, rifiuti industriali e commerciali ripartiti per settore (ad esempio: trattamento dei prodotti alimentari, carta, ecc.);
- l'indicazione delle metodologie d'uso e del tasso di applicazione raccomandati, quest'ultimo espresso in chilogrammi o litri di prodotto per m² di terreno all'anno; il tasso di applicazione deve tenere conto del contenuto e della disponibilità di nutrienti per non superare il contenuto massimo di nutrienti per m²;
- l'indicazione della concentrazione di N, P₂O₅ e K₂O;
- l'indicazione della concentrazione di materie organiche;
- una tabella o un elenco che riporti i limiti di concentrazione per i metalli pesanti menzionati nel presente allegato;
- precauzioni per l'uso e la manipolazione.

5. Caratteristiche del prodotto

Tutti i prodotti devono essere forniti allo stato solido e devono contenere non meno del 25 % di materia secca in peso e non meno del 20 % di materia organica (misurata come perdita per essiccamento). I prodotti non devono influenzare negativamente la prima fase di sviluppo o la crescita successiva delle piante.

6. Salute e sicurezza

I prodotti non devono superare i limiti massimi previsti per gli agenti patogeni primari indicati nella tabella seguente:

Materia non secca	
<i>Salmonella</i> <i>E. coli</i>	Assente in 25 g < 1 000 MPN (*)/g
(*) MPN: Numero più probabile	

7. Nocività

I prodotti non devono generare odori sgradevoli persistenti dopo essere stati applicati al terreno.

I prodotti non devono contenere frammenti di vetro, fili metallici, altri metalli o materiali plastici rigidi che possono costituire un pericolo per la salute umana.

I prodotti non devono immettere nel terreno un numero eccessivo di semi di piante infestanti o parti riproduttive di piante infestanti aggressive.

8. Analisi e metodologie delle prove

Le analisi e le metodologie di prova devono essere conformi a quanto stabilito dalla direttiva 86/278/CEE. In assenza di metodologie di prova accettate a livello internazionale in materia di analisi fisica e microbiologica degli ammendamenti, la scelta delle metodologie è di competenza degli Stati membri.

INFORMAZIONI PER I CONSUMATORI

Gli imballaggi dei prodotti devono recare le seguenti informazioni:

Questo prodotto ha ricevuto il marchio di qualità ecologica della UE perché:

- contribuisce alla riduzione dell'inquinamento idrico e del suolo e permette di ridurre i rifiuti, promuovendone l'utilizzo o il riutilizzo.

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CE) n. 1737/98 della Commissione, del 5 agosto 1998, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la prima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1574/98

(Gazzetta ufficiale della Comunità europea L 218 del 6 agosto 1998)

A pagina 3, nella nota a piè di pagina 3:

anziché: «GU L 194 del 23. 7. 1997, pag. 16.»,

leggi: «GU L 206 del 23. 7. 1998, pag. 7.»
